



SOSTANZE DOPANTI UTILIZZATE DAI FARMACISTI, SCADE IL 31 GENNAIO 2021 IL TERMINE PER TRASMETTERE I DATI AL MINISTERO

Si ricorda l'obbligo, entro il 31 gennaio 2021, di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell'anno 2020.

Le farmacie che non hanno utilizzato i principi attivi di cui sopra non sono tenuti a comunicare alcunché.

Anche quest'anno, come previsto dalla Legge 376/2000 e dal DM attuativo 24 ottobre 2006 (e successive modificazioni: DM 18 novembre 2010 e DM 28 febbraio 2019), **i farmacisti, entro il 31 gennaio 2021, hanno l'obbligo di trasmettere in modalità elettronica, i dati relativi alle quantità di principi attivi vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni estemporanee, nel corso dell'anno 2020.**

La trasmissione deve avvenire **esclusivamente** da una casella PEC (Posta Elettronica Certificata) alla casella PEC del Ministero della salute ril.doping@postacert.sanita.it.

I questionari trasmessi da caselle non PEC non saranno presi in considerazione.

Il termine previsto per l'invio dei dati è il **31 gennaio 2021**.

Ai sensi dell'ultimo decreto di revisione della lista delle sostanze proibite per doping, DM 11 giugno 2019, **non sono soggetti a trasmissione i dati relativi alle:**

- quantità di mannitolo utilizzate per via diversa da quella endovenosa
- quantità di inibitori dell'anidrasi carbonica per uso oftalmico (ad es. dorzolamide, brinzolamide)
- quantità di felipressina per somministrazione locale in anestesia dentale
- quantità di derivati dell'imidazolo per uso topico/oftalmico
- quantità dei principi attivi di cui alla classe S9 - Corticosteroidi, utilizzate per le preparazioni per uso topico, comprese quelle per uso cutaneo, oftalmico, auricolare, nasale e orofaringeo.

AVVERTENZA: i preparati galenici contenenti Δ^9 -tetraidrocannabinolo (THC), trovano riscontro nel rigo 373 dell'[elenco](#) sotto indicato, riguardante complessivamente i cannabinoidi (Classe S8). Il cannabidiolo non è più considerato sostanza dopante dal 1° gennaio 2018.

Per inserire i dati compilare il [modulo on line](#).

Si allegano:

- [istruzioni per la compilazione del modulo](#)
- [elenco contenente i principi attivi inseriti nelle classi di sostanze vietate per doping.](#)

Cordiali saluti.

Il Segretario
Maurizio Giacomazzi

Il Presidente
Franco Gariboldi Muschietti